

(N. 728-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro della Marina mercantile

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 1950

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948:

- a) Trattato di commercio e navigazione;
- b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia;
- c) Protocollo di firma.

ONOREVOLI SENATORI. — L'11 dicembre 1948 è stato firmato a Mosca un Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e l'Unione sovietica.

Allo scoppio delle ostilità fra i due Paesi, i rapporti di commercio, di stabilimento e di navigazione erano regolati dal Trattato del 7 febbraio 1924, integrato dallo Scambio di Note del 7 febbraio 1929 e dalla Convenzione doganale del 1933. Stipulato in un momento particolare, questo vecchio accordo non poteva più rispondere alle esigenze di una situazione mutata e al desiderio reciproco di dare agli scambi e alle relazioni economiche fra i due Paesi un istrumento valido e moderno, atto a favorirne nel modo più ampio i maggiori sviluppi.

Il testo firmato nella Capitale sovietica, ora proposto alla Vostra approvazione, si differenzia notevolmente dal Trattato del 1924 e risulta nel suo complesso del tutto rispondente alle attuali esigenze delle due Parti ed al loro desiderio di ristabilire rapporti economici soddisfacenti.

A questo desiderio corrisponde infatti il contenuto dell'articolo 1, il quale senza ricorrere all'adozione di formule o regimi specifici, stabilisce il principio che le due Parti si concederanno un trattamento benevolo per tutto quanto concerne i reciproci rapporti commerciali.

Gli articoli dal 2 al 9 regolano specificamente la materia delle importazioni e delle esportazioni reciproche, dei tributi interni, dei certificati d'origine e delle esenzioni doganali.

In particolare, è previsto il regime della Nazione più favorita per quanto riguarda:

i dazi e qualsiasi altro diritto o formalità doganale concernente la importazione e la esportazione delle merci (articoli da 2 a 5);

il trattamento usato ai prodotti nazionali qualora risulti più favorevole di quello usato a prodotti di terzi Paesi, in materia di imposte e di tributi interni su merci di una delle due Parti nel territorio dell'altra (articolo 6);

impegno di massima a non porre ostacoli ai reciproci scambi commerciali con la imposizione di divieti o restrizioni alla importazione ed alla esportazione delle merci (articolo 7). La portata di tale impegno è opportu-

namente temperata nel Protocollo di firma annesso al Trattato stesso. Nel Protocollo di firma è infatti stabilito che non saranno considerate discriminatorie le eventuali concessioni alla importazione ed alla esportazione stabilite da Accordi commerciali conclusi con terzi Paesi al fine di assicurare l'equilibrio della bilancia dei pagamenti. Tali restrizioni dovranno essere applicate, tuttavia, in modo che non ne derivi discriminazione a danno dell'altra parte, ed è esplicitamente esclusa la estensione di esse rispetto alle merci contingentate in Accordi commerciali in vigore tra le due Parti.

Gli articoli dal 10 al 15 si riferiscono alla navigazione mercantile. Le due Parti si sono accordate reciprocamente il trattamento della Nazione più favorita, pura e semplice, per quelle attività che non comportano il pagamento di diritti od imposte (entrata e sosta delle navi nei porti, assegnazione di posti di ancoraggio, uso dei mezzi di carico e scarico delle merci, ecc.); lo stesso trattamento è previsto, a condizione di effettiva reciprocità, per quanto si riferisce a quelle attività richiedenti il pagamento di diritti od imposte quale che sia la loro natura (tasse di ancoraggio e diritti marittimi in genere). La condizione della effettiva reciprocità è specificamente contenuta nel Protocollo di firma sopra ricordato. È inoltre opportunamente regolata la materia relativa ai naufragi, al trattamento doganale delle merci di bordo, all'accertamento della nazionalità dei natanti, ecc.

Il trattamento della Nazione più favorita è previsto per tutto quanto riguarda il trasporto e il traffico di persone, di bagagli e di merci nel territorio delle due Parti (articoli 16 e 17).

In materia di stabilimento, gli articoli 19 e 21 si riferiscono al riconoscimento reciproco delle Società e delle persone giuridiche ed alle norme per il ricorso alla magistratura nonché all'arbitrato. Circa l'esecuzione delle decisioni arbitrali è previsto che esse debbano essere definitive e non contraddire alle norme dell'ordine pubblico del Paese in cui l'esecuzione è richiesta: l'esecuzione stessa sarà effettuata in base alla legislazione del Paese in cui viene domandata. Tale norma non sembra pregiudicare la posizione dei contraenti italiani, i quali potranno adeguata-

mente salvaguardarsi con una clausola contrattuale che preveda il procedimento arbitrale in un terzo Paese.

L'articolo 20 è particolarmente interessante in quanto limita opportunamente la portata della estensione del trattamento della Nazione più favorita, in tutti i casi in cui esso è concesso. Infatti, accanto alle eccezioni per così dire «classiche», quali ad esempio le Convenzioni particolari con Paesi limitrofi circa il traffico di frontiera, è stata prevista anche l'eccezione relativamente agli obblighi ed ai vantaggi derivanti da unioni doganali, bilaterali o plurilaterali, nonché da Convenzioni particolari con territori aventi uno Statuto giuridico internazionale speciale. È così assicurata la necessaria libertà di azione, per il nostro Paese, in vista della progettata Unione doganale con la Francia, di una possibile Unione doganale europea e di accordi speciali con il Tirolo austriaco, Trieste e le nostre ex Colonie.

Il Trattato non disciplina l'esercizio di attività economiche nei due Paesi nonché la materia delle successioni. Pertanto, per l'esercizio di attività economiche in Italia vigeranno le particolari norme di cui all'articolo 16 delle preleggi, in base alle quali lo straniero è ammesso a godere dei diritti attribuiti ai nazionali, che non abbiano contenuto politico, a condizioni di reciprocità. Allo stesso principio si farà ricorso in materia di successione.

\* \* \*

Al Trattato è annesso uno Statuto giuridico della Rappresentanza Commerciale sovietica in Italia, la quale è una diretta emanazione della particolare struttura economica dell'U.R.S.S.

Essa, in conformità della legislazione sovietica, rappresenta gli interessi commerciali dell'U.R.S.S. per quanto riguarda il commercio con il nostro Paese (articolo 1).

La Rappresentanza fa parte integrante dell'Ambasciata dell'U.R.S.S. in Italia e gode, come tale, dei diritti dell'extra territorialità, mentre il Rappresentante commerciale ed i

suoi tre sostituti godono dell'immunità e dei privilegi diplomatici. La Rappresentanza ha diritto di servirsi di cifrario e per l'espletamento dei suoi compiti può aprire uffici nelle città di Milano, Genova e Napoli. Pur compiendo atti di commercio, essa è esonerata dall'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese (articolo 2). Lo *status* degli uffici suddetti sarà regolato a Roma, quando si presenterà il caso pratico della loro apertura.

La Rappresentanza è tenuta a comunicare al Ministero degli esteri italiani i nomi delle persone autorizzate ad agire legalmente in suo nome e di fornire le indicazioni sulla competenza di ciascuna di esse ad assumere impegni commerciali, onde sia possibile darne pubblica conoscenza mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 3). È questa una valida salvaguardia per il ceto affaristico italiano soprattutto in relazione alla esenzione concessa alla Rappresentanza stessa dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Lo Statuto stabilisce (articoli 4 e 5) che le obbligazioni commerciali concluse in Italia dalla Rappresentanza sono regolate dalla legge italiana: tuttavia, mentre è ammessa la esecuzione forzata sulle merci, sui crediti e sulle altre attività connesse alle operazioni commerciali compiute dalla Rappresentanza, l'esecuzione stessa non è estensibile alla Rappresentanza commerciale come tale.

Considerato quanto precede, è possibile affermare che il Trattato nel suo complesso soddisfa compiutamente le esigenze delle due Parti. Tale soddisfazione assume aspetti maggiori se il patto viene inquadrato nel complesso dei documenti economici firmati a Mosca alla stessa data, Accordi la cui importanza va al di là della loro immediata portata economica in quanto ristabiliscono rapporti di scambio da tempo interrotti.

È in tale spirito che il Governo italiano ha firmato il Trattato che viene ora sottoposto alla Vostra alta approvazione.

MERZAGORA, *relatore*.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste, l'11 dicembre 1948:

- a) Trattato di commercio e navigazione;
- b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste in Italia;
- c) Protocollo di firma.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi suddetti a partire dalla loro entrata in vigore.

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.